

Progetto di Legge, d’iniziativa dei Consiglieri Del Rio Graziano, Gilli Luigi, Majani Anna, recante: “Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna”.

RELAZIONE

La presenza d’associazioni senza scopo di lucro impegnate in attività educative e ricreative a favore dei giovani, svolte attraverso l’esperienza dei soggiorni residenziali o dei campeggi, costituisce una realtà molto viva anche per la nostra Regione, ma non ancora ben conosciuta ed adeguatamente valorizzata.

In Emilia-Romagna, infatti, gli iscritti alle due maggiori associazioni scout nazionali sono circa 25.000 e rappresentano, a detta degli esperti d’educazione e formazione, una delle migliori opportunità, al di fuori delle normali istituzioni ed agenzie formative, per la crescita dei ragazzi in particolare nell’età dell’adolescenza.

I responsabili e gli educatori di tali associazioni giovanili dedicano molto del loro tempo per un servizio alla società civile da ritenersi prezioso fornendo occasioni nelle quali bambini, ragazzi e giovani imparano a convivere, a socializzare, a testare il proprio livello d’autonomia e, spesso, a conoscere luoghi naturali molto significativi (parchi, aree protette, ...) nel pieno di rispetto dell’ambiente circostante.

Il contributo di queste esperienze alla prevenzione del disagio giovanile risulta evidente se si considerano i pericoli costituiti dalla crisi del senso di appartenenza alla società civile, dalla diminuita responsabilità verso se stessi e gli altri, dalla mancanza di valori, dallo scarso rispetto dell'ambiente naturale circostante e della "cosa pubblica".

Con questo Progetto di Legge s'intende raggiungere un duplice obiettivo d'ordine generale.

Si riconosce, innanzi tutto, l'importanza "delle attività educative, didattiche, sociali e religiose che organizzazioni e associazioni giovanili senza scopo di lucro, intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'attivazione di campeggi e soggiorni sul territorio regionale" (art. 1).

Per tale ragione è introdotta, poi, una normativa speciale che regola in maniera precisa, ma più semplice, le particolari attività che svolgono tali associazioni.

In questo modo vengono evidenziate in maniera certa sia le procedure ed i requisiti necessari per svolgere i campeggi e le altre forme di soggiorno, sia le prescrizioni indispensabili per garantire la sicurezza dei ragazzi e dei loro accompagnatori. Si tratta, dunque, di una disciplina che nell'agevolare tale tipo d'attività, semplifica e rende

più chiare per tutti, associazioni, amministrazioni pubbliche e famiglie, le procedure da seguire e le caratteristiche da possedere.

A tutt'oggi, nel panorama dell'associazionismo giovanile della nostra Regione esiste una "lacuna" che, di fatto, limita notevolmente le potenzialità di momenti educativi e formativi specifici finalizzati alla crescita personale, alla responsabilità e autonomia dei giovani.

Questo proprio perché non esiste in Emilia-Romagna una legge che regoli e tuteli le attività didattico-educative a favore di bambini, adolescenti e giovani svolte non nella sede abituale delle diverse associazioni o enti bensì sotto forma di "campeggi" o "soggiorni" in aree e/o strutture provvisorie parzialmente attrezzate a tale scopo.

Il Progetto di legge intende colmare tale lacuna. Esso è, infatti, abbastanza articolato in quanto prevede diverse modalità di campeggio e/o soggiorno, anche in relazione all'età dei partecipanti, e disciplina in maniera differenziata le strutture fisse e/o mobili ed i servizi igienico-sanitari necessari allo svolgimento d'ogni tipologia richiamata.

L'importanza che tali attività vengono ad assumere per la comunità emerge non solo dal riconoscimento e dalla regolamentazione sancite nella prima parte del PdL, ma anche dalla specifica previsione della possibilità di concedere contributi regionali

per la realizzazione di progetti d'utilità sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio.

Nell'art. 1 che richiama la finalità di tale iniziativa viene riconosciuta l'importanza sociale delle "attività educative e didattiche" svolte dalle associazioni e organizzazioni giovanili "senza scopo di lucro"; tale riconoscimento è il punto di partenza di una serie di norme e disposizioni che da un lato garantiscono le condizioni minime e indispensabili per un corretto e adeguato svolgimento dei soggiorni e/o campeggi, dall'altro snelliscono le procedure burocratiche sia a carico degli organizzatori sia a carico degli enti pubblici (Comuni) preposti al controllo ed al consenso (tacito) delle attività stesse.

L'art. 2 delimita il campo d'applicazione della Legge prevedendo le diverse tipologie secondo le quali devono svolgersi le attività.

Nei seguenti articoli (artt. 3-10) vengono definite le singole tipologie, precisate le loro caratteristiche e stabilite procedure e documentazione per dare avvio alle diverse attività nel rispetto della legge.

L'art.11, nel prevedere al possibilità di concedere da parte della Regione contributi per la realizzazione di progetti d'utilità sociale ed ambientale per la valorizzazione del territorio, precisa sia i requisiti

delle associazioni che possono richiederli sia la tipologia degli interventi ammissibili.

Gli articoli 12 e 13 riguardano le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi

L'art. 14, infine, istituisce un vincolo di destinazione per le aree e gli edifici che beneficiano dei contributi regionali.

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO – EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Art.1 – Finalità

1 . La regione EMILIA-ROMAGNA riconosce e tutela le attività educative, didattiche, sociali e religiose che organizzazioni e associazioni giovanili senza scopo di lucro, intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'attivazione di campeggi e soggiorni sul territorio regionale in parte già menzionati nella L.R. 1997 n . 34 .

Art.2 – Campo di applicazione

1 . Le organizzazioni e associazioni giovanili di cui all'articolo 1 svolgono le proprie attività, anche mediante la realizzazione di soggiorni e campeggi a scopo sociale secondo le seguenti tipologie :

- a) soggiorno in accantonamento
- b) soggiorno in area attrezzata
- c) campeggio autoorganizzato
- d) campeggio mobile - itinerante

Art.3 – Soggiorno in accantonamento

1 .. Sono considerati soggiorni in accantonamento quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone , giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a 20 giorni .

2 . Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo devono accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico – sanitarie disponibili ed essere servite da strade che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.

Art.4 – Soggiorno in area attrezzata

1 . Sono considerati soggiorni in area attrezzata quelli realizzati presso complessi ricettivi all'aperto costituiti anche da strutture posate sul terreno o comunque rimovibili, per una durata non superiore a 20 giorni .

2 . Questo tipo di soggiorno prevede l'allestimento di strutture atte ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico sanitarie disponibili e deve essere servito da vie di accesso che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.

3 . E' consentito inoltre l'utilizzo di strutture e di servizi fissi preesistenti, anche se abitualmente destinati a usi diversi dal soggiorno .

Art.5 – Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in area attrezzata

1 . Per lo svolgimento dei soggiorni di cui agli articoli 3 e 4 si deve presentare comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per territorio, secondo il modello di cui all'allegato "A" indicando :

- a) le generalità di uno o più responsabili presenti per tutta la durata del soggiorno
- b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto
- c) l'assenso del proprietario dell'area
- d) la tipologia del campeggio

2 . Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lett. a), l'attività di Soggiorno può essere iniziata.

3. Se la durata del soggiorno è inferiore a 4 giorni (96 ore) non si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

Art.6– Campeggio autoorganizzato

1 . Sono considerati campeggi autoorganizzati quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree o terreni idonei per una durata non superiore a 20 giorni .

Art.7 – Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi autoorganizzati

1 . Per lo svolgimento dei campeggi autoorganizzati si deve presentare comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per territorio, secondo il modello di cui all'allegato "A" indicando :

- a) le generalità di uno o più responsabili presenti per tutta la durata del campeggio
- b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto
- c) l'indicazione della zona prescelta che non deve essere interdetta all'accesso da idonea segnaletica
- d) l'assenso del proprietario/i del terreno/i , dimostrabile a richiesta anche per tutta la durata del campeggio , in caso di aree in uso esclusivo e di proprietà privata .
- e) la tipologia del campeggio

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lett. a), l'attività di Soggiorno può essere iniziata.

3 . Se la durata del campeggio autorganizzato è inferiore a 4 giorni (96 ore) non si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo e le associazioni devono rispettare le disposizioni di cui nell'allegato "D" commi b,d .

Art.8– Campeggio mobile - itinerante

1 . Sono considerati campeggi mobili – itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a 48 ore .

2 . Per lo svolgimento dei campeggi mobili – itineranti si devono rispettare le norme e disposizioni previste nell'allegato "D" della presente legge .

Art.9– Documentazione sanitaria per la partecipazione a soggiorni e campeggi

1 . La partecipazione di giovani di età inferiore ai 18 anni, ai soggiorni e/o campeggi

previsti all'Art.2, è subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto .

2 . Le schede devono essere certificate dal medico curante ovvero autocertificate dal legittimo rappresentante la patria potestà sotto la

propria responsabilità e conservate con cura da parte del responsabile del soggiorno e/o del campeggio .

3 . Gli ospiti stranieri devono avere al seguito idonea documentazione probante le vaccinazioni effettuate nei paesi d'origine e gli avvenuti adempimenti previsti dagli accordi internazionali in materia di sanità .

Art.10 – Attività nelle aree protette

1 . Le attività di cui all'art. 2 che si svolgono all'interno del territorio di aree protette dovranno attenersi anche alle disposizioni previste dai rispettivi regolamenti.

2 . Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli artt. 5 e 7, ne trasmette copia al legale rappresentante dell'ente di gestione dell'area protetta.

Art.11 – Contributi regionali per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio

1 . La regione concede contributi per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale, alle associazioni od organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) costituiscano oggetto esclusivo o principale del loro impegno sociale quelle finalità culturali ed educative, che possono essere perseguite attraverso l'esercizio delle attività di soggiorno e campeggio previste negli articoli precedenti
- b) siano operanti da almeno 5 anni,
- c) siano diffuse in almeno 3 Province della regione

2 . Ai fini della presente legge, sono considerati progetti di utilità sociale e ambientale :

- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia di strutture fisse e mobili ed edifici destinate alla tipologia di soggiorno di cui al punto a) e b) dell'Art.2
- i progetti per la realizzazione di aree attrezzate con installazione di prese idriche,
vasche per la raccolta e depurazione di liquami civili, piazzole protette per

l'accensione di fuochi a fiamma libera, rubinetterie e servizi ad uso personale e ad

uso cucina, impianti mobili antincendio, cisterne per la raccolta di acqua piovana

- i progetti, realizzati in collaborazione con Enti Parco e/o con altri enti locali,

finalizzati alla valorizzazione e salvaguardia del territorio .

3 . La Regione al fine di favorire la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 del presente articolo concede contributi in conto capitale nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio .

Art.12– Presentazione delle domande di contributo

1 . Ai fini dell'assegnazione dei contributi, i legali rappresentanti o i loro delegati territoriali devono presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale entro il 31 marzo di ogni anno, allegando la seguente documentazione :

- a) planimetria dell'area e degli eventuali edifici e/o strutture presenti
- b) relazione tecnica contenente: la descrizione delle opere che si intendono realizzare, l'indicazione del termine previsto per l'ultimazione dei lavori, il preventivo di spesa ed una dichiarazione attestante la coerenza della destinazione urbanistica secondo quanto disposto dall'art, 14.
- c) copia della concessione o autorizzazione edilizia se necessaria
- d) dichiarazione con la quale il proprietario, qualora trattasi di soggetto diverso dal richiedente il contributo, acconsente all'intervento, accetta i vincoli giuridici che ne derivano e si impegna verso il beneficiario a destinare l'edificio o l'area, per almeno 6 mesi l'anno e per un periodo non inferiore a 10 anni per le attività di campeggio o di soggiorno previste dalla presente legge.

Art.13 – Modalità di concessione dei contributi

1 . La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva entro il 31 maggio di ogni anno il piano di riparto dei contributi che prevede i soggetti beneficiari, le opere e le spese ammesse a finanziamento, la relativa documentazione probatoria da produrre, l'ammontare del contributo e i tempi di realizzazione delle stesse .

2 . Il contributo regionale può essere concesso entro il limite del 70% della spesa ammessa ; il finanziamento regionale può essere concesso anche nel caso in cui le opere siano già iniziate ove necessario per assicurare il completamento delle stesse .

3 . Il responsabile del dipartimento competente provvede alla liquidazione del 50% del contributo approvato entro 60 giorni dalla data di delibera; il saldo viene erogato su presentazione di idonea documentazione delle opere eseguite e delle spese sostenute .

4 . La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 comporta la decadenza e revoca dei benefici concessi .

Art.14 – Vincolo di destinazione

1 . Le aree e gli eventuali edifici che beneficiano dei contributi di cui all'articolo 12 8 devono essere assoggettate ad una destinazione urbanistica coerente con le attività oggetto della presente legge per la durata di almeno 10 anni dalla data di assegnazione del contributo .

Allegato alla Legge Regionale relativa a:

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI
CAMPEGGI DIDATTICO – EDUCATIVI

ALLEGATO “A”

Modulo da inviare al Sindaco del COMUNE competente per territorio
:

Organizzazione/Associazione

.

____ .

alla c.a. del SINDACO del
Comune di

Con la presente La informiamo che la scrivente
organizzazione/associazione svolgerà un **soggiorno / campeggio**
nel territorio del Vostro Comune in località _____

.._____

_____’

il numero delle persone presenti previsto è _____ dal giorno

al giorno _____ .

Il proprietario/i dell'area/terreno/casa sig.

_____ ha dato il suo assenso .

I responsabili in rappresentanza dell'associazione/organizzazione per la durata del soggiorno/campeggio sono :

_____.

_____.

Si dichiara inoltre che il nostro tipo di attività si configura in quelle riconosciute dalla legge della Regione EMILIA ROMAGNA numero _____ del _____

E che saranno rispettati i vincoli previsti dalla legge sopracitata ..

In riferimento alla legge sopracitata si svolgerà un :

() **soggiorno in accantonamento** nel rispetto delle norme previste all'Allegato B

() **soggiorno in area attrezzata** nel rispetto delle norme previste all'Allegato B

() **campeggio autoorganizzato** nel rispetto delle norme previste all'Allegato C

() **campeggio mobile-itinerante** nel rispetto delle norme previste all'Allegato D

data, _____ il responsabile

Indirizzo per eventuali comunicazioni :

Allegato B

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI SOGGIORNI IN ACCANTONAMENTO E IN AREA ATTREZZATA

a . L'approvvigionamento idrico deve essere di almeno 60 litri di acqua potabile per persona al giorno. Nel caso l'approvvigionamento idrico sia assicurato da sorgenti o pozzi non controllati dall'Autorità Sanitaria, la potabilità deve essere documentata tramite certificazione chimica e microbiologica di un laboratorio autorizzato;

b . Qualora non siano disponibili servizi igienici fissi, siano installate attrezzature anche non fisse, sempre collegate con un sistema di smaltimento dei liquami rispondente alla normativa prevista con possibilità in alternativa di installazione di latrine con trattamento chimico dei liquami ;

c . Vi siano almeno un lavabo/lavello dotato di un rubinetto ogni 10 persone e un W.C. o turca e una doccia ogni 15 persone ;

d . Per la raccolta dei rifiuti solidi siano utilizzati idonei recipienti depositati all'esterno dell'edificio, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi una volta al giorno con l'impegno che, qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana, l'organizzazione provveda al trasporto ;

e . La cucina dei cibi in forma centralizzata è consentita purchè il personale addetto alla stessa sia munito di valido libretto sanitario. Nel caso non sia attivata detta cucina la manipolazione ed il confezionamento degli alimenti devono essere considerati analoghi all'autoconsumo familiare ;

f . Sia prevista una cassetta con sufficiente materiale di pronto soccorso adeguatamente e periodicamente controllata per quanto attiene a scadenza di prodotti farmaceutici ed obsolescenza od usura di materiali e presidi ;.

g . Se trattasi di struttura per la quale è previsto l'accatastamento sia presente il certificato di abitabilità..

Allegato C

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPEGGI AUTOORGANIZZATI

- a** . L'approvvigionamento idrico deve essere di almeno 20 litri di acqua potabile per persona al giorno ;
- b** . Lo smaltimento dei liquami deve avvenire mediante latrine da campo, in numero non inferiore di una ogni 25 persone, collocate ad almeno 200 metri da eventuali sorgenti ad uso potabile e al di fuori di eventuali aree di rispetto, costituite da fosse profonde almeno 1 metro, quotidianamente disinfettate con calce idrata e completamente ricoperte con terra dello scavo al termine del loro utilizzo ;
- c** . Per la raccolta dei rifiuti solidi siano utilizzati idonei recipienti collocati fuori dall'area del campeggio, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi periodicamente con l'impegno che, qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana, l'organizzazione provveda al trasporto dei medesimi nel più vicino luogo di raccolta ;
- d** . La manipolazione ed il confezionamento degli alimenti devono essere considerati, di norma, analoghi all'autoconsumo familiare ;
- e** . L'uso di fuochi sia consentito in apposite piazzole e/o manufatti fissi e rimovibili e non siano arrecati danni all'ambiente ;
- f** . Le attrezzature per il campeggio siano completamente rimosse ed asportate all'atto del suo abbandono .

Allegato D

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPEGGI MOBILI – - ITINERANTI

- a** . I gruppi devono essere accompagnati da almeno un adulto responsabile designato dall'associazione organizzatrice secondo le modalità da questa previste ;
- b** . Per la sosta su aree espressamente individuate in uso esclusivo e di proprietà privata, vi sia il preventivo assenso del legittimo possessore ;
- c** . Le attrezzature per il campeggio siano installate e rimosse nell'arco delle 48 ore consecutive e non siano arrecati danni all'ambiente ;
- d** . Non si faccia uso di fuochi in aree non attrezzate da apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili, ovvero a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa di legge .

